

(N. 812)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)  
della Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1949 (V. Stampato N. 554)*

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 27 DICEMBRE 1949

Utilizzazione, nell'esercizio 1948-49, della somma di lire 70 miliardi da prelevare dal fondo speciale previsto dall'accordo italo-americano approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È autorizzato il prelievo dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano, approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, di lire 70 miliardi, da utilizzarsi, nell'esercizio 1948-49, a copertura del corrispondente stanziamento iscritto nel bilancio per il detto esercizio per le spese di ricostruzione degli impianti e del materiale mobile delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877.

#### Art. 2.

Della suddetta somma, 10 miliardi saranno destinati al soddisfacimento degli oneri derivanti dalla legge 3 agosto 1949, n. 508.

L'autorizzazione di cui alla legge stessa resta, in conseguenza, ridotta di lire 10 miliardi.

#### Art. 3.

È data facoltà al Ministro del tesoro di apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio dell'entrata dello Stato.

*Il Presidente della Camera dei Deputati*  
GRONCHI